



Comune di Borgo San  
Giovanni  
Codice Ente n. 10917

**G.C.**

**18**

**10/07/2015**

**DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.  
119 DEL 4 APRILE 2000. INDENNITÀ DI  
FUNZIONE AMMINISTRATORI.**

**COPIA**

## **Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

<p>X Soggetta invio ai Capi-gruppo Consiliari.</p> <p>Note:</p>	<p>L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di luglio alle ore 14:00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello, risultano:</p> <table border="1" data-bbox="1088 1003 1380 1220"><thead><tr><th>Presenti</th><th>Assenti</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></tbody></table> <p>1 - BUONSANTE NICOLA 2 - REBUGHINI MOIRA 3 - CALZARI MASSIMO</p>	Presenti	Assenti	X		X		X	
Presenti	Assenti								
X									
X									
X									
<p><b>Referto di pubblicazione</b> (art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)</p> <p>Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 07/10/2015 all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi</p> <p>Addì, 07/10/2015</p> <p>Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Francesca Saragò</p>	<p>Partecipa all'adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.</p> <p>Il Sig. Nicola Buonsante nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.</p>								

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, giusto il disposto di cui all'art. 82 del D.L.vo N. 267/2000, con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, viene determinata una indennità di funzione "per il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Sindaco Metropolitan, il Presidente della Comunità Montana, il Presidente del Consiglio Circostrizionale, il Presidente dei Consigli Comunali e Provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei Comuni e, ove previste delle loro articolazioni, delle Province, delle città Metropolitane, delle Comunità Montane, dell'unione dei Comuni, e dei Consorzi fra Enti Locali.";

Visto il Decreto Ministeriale N. 119 in data 04.04.2000, pubblicato sulla G.U.R.I. N. 110 in data 13.05.2000, così come modificato dal comma 54 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla cui base risulta quanto segue:

- a) L' indennità di funzione per i Sindaci dei Comuni con dimensione demografica compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti è fissata in € 1.446,08 (importo base sul quale apportare le riduzioni di cui all'art. 1, comma 54, legge n. 266/2005), maggiorabile, per i comuni aventi le caratteristiche indicate dall'art. 2 - lett. b) - del D.M. N. 119/2000 (tra cui ricade Borgo San Giovanni: entrate proprie dell'ultimo rendiconto sono pari a 1.204.037,40, pari al 82,62% del totale entrate);
- b) Le indennità di funzione dei Vicesindaci e degli Assessori dei Comuni sono parametrate sull'importo delle indennità dei rispettivi Sindaci;
- c) Al Vicesindaco di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;
- d) Agli Assessori di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;
- e) Le parametrizzazioni percentuali disposte col Decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del Sindaco determinati sempre ai sensi del Decreto stesso, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione;

Visto il comma 54 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 82, comma I, del D.L.vo N. 267/2000, secondo cui l'indennità di funzione prevista per il Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi dei Comuni è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Vista la Deliberazione n. 1/CONTR/2012 adottata dalla Corte dei Conti - Sezione Riunite in sede di controllo - nell'adunanza del 14-24/11/2011 (depositata il 12/01/2012), ove definitivamente si stabilisce: "Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di

riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 (...);

Dato che con deliberazione N. 432/2013, la Corte dei Conti della Lombardia ha chiarito che, con riferimento alla rideterminazione delle indennità di cui trattasi prevista dall'art. 5, c. 7, del D.L. 78/10, nelle more di emanazione del Decreto del Ministro dell'Interno, a cui il citato art. 5, c. 7, fa rimando per la corretta regolamentazione della disciplina, vige il precedente meccanismo di determinazione dei compensi, con la possibilità per l'ente locale di rideterminare l'indennità nella sola misura tabellare, sia a livello di componente di base sia nelle maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000;

Considerato che, in seguito all'applicazione dell'aumento delle indennità in base a quanto previsto dall'art. 2 lett. b) del D.M. 119/2000 e sulla base della deliberazione della Corte dei Conti sopra richiamata, le indennità spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori del Comune di Borgo San Giovanni sono determinabili nei seguenti importi:

<b>Qualifica</b>	<b>Indennità Mensili (Euro)</b>	<b>Indennità prevista per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa</b>
SINDACO	€ 1.340,51	€ 670,26
VICESINDACO	€ 268,10	€ 134,05
ASSESSORI	€ 201,08	€ 100,54

Visto il comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, di modifica dell'art. 16, comma 17, della legge 148 del 14 settembre 2011, con il quale viene rideterminata la composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte comunali nei Comuni fino a 3.000 abitanti ed in quelli da 3.000 a 10.000 abitanti;

Preso atto che, ai sensi della precitata norma per il Comune di Borgo San Giovanni, che conta 2.359 abitanti (al 31.12.2014), il Consiglio Comunale è composto, oltre al Sindaco, da dieci Consiglieri ed il numero massimo degli Assessori è stabilito di due;

Visto il comma 136 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che così dispone: "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti" (rectius: il revisore dei conti);

Vista la Circolare del 4 aprile 2014 con la quale il Ministero dell'Interno ha fornito istruzioni in merito all'immediata applicazione della Legge Delrio, in quanto la nuova composizione degli organi consiliari determina riflessi in merito alla rideterminazione degli oneri derivanti dallo status di amministratori locali, in quanto deve essere garantita l'invarianza della

spesa rispetto alla legislazione vigente, con redazione di specifica attestazione da parte dell'organo di revisione dell'Ente;

Considerato che la Circolare del 4 aprile 2014 del Ministero dell'Interno stabilisce "Da ciò consegue che tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148";

Considerato che il numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148, su cui si deve parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, è il seguente : - A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
- b) per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- c) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
- d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

Visto allegato prospetto riassuntivo della situazione in cui ricade il Comune di Borgo San Giovanni ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 4 Aprile 2014;

Visto il parere della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo della Lombardia/265/2014/PAR, depositato il 17.10.2014, con il quale si stabilisce che: *"Alla luce della successiva specificazione normativa e della circostanza che, salvo la richiamata successiva esclusione, il legislatore ha agganciato l'obbligo di invarianza della spesa agli oneri, nessuno escluso, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, non può che concludersi per la computabilità di tutto le spese relative ai rimanenti oneri considerati nella sedes normativa ora richiamata, indipendentemente dalla natura variabile o standard delle stesse. ... che il limite della invarianza della spesa sia unico (non vi sono limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o il rimborso delle spese di viaggio), riguardi complessivamente l'ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee. Occorre, quindi, considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura massima spettante ai sensi del citato art.82 per indennità di funzione e gettoni di presenza), rapportato al D.L. 138/2011. In via meramente esemplificativa, se il Comune, in base agli articoli da 77 a 87 del D.Lgs. 267/2000, nell'ipotesi (normale) che sia stata corrisposta una indennità di funzione a tutti gli amministratori in carica, ha speso euro 13.000 per 13 amministratori*

*uscenti (12 consiglieri e il Sindaco), avrà euro 7.000 (essendo previsti 6 consiglieri e il Sindaco in base al D.L. 138/2011) come limite conseguente alla applicazione della legge 56/2004 (con 10 consiglieri e il Sindaco). Essendo individuato un limite unico, l'ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre: in via meramente esemplificativa, potrà esserci un aumento degli oneri per permessi retribuiti, a fronte di una corrispondente riduzione di altre voci.”;*

Considerato pertanto necessario considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura massima spettante ai sensi del citato art. 82 per indennità di funzione e gettoni presenza), così come richiesto dalla Corte dei Conti, non facendo quindi esclusivamente riferimento ad una spesa teorica o potenziale;

Considerato altresì che, come da allegati prospetti, l'importo da tenere in considerazione al fine del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui al citato art.1, comma 136, della Legge n. 56/2014, è pari a € 18.746,80;

Preso atto che la verifica del tetto massimo relativo all'invarianza della spesa è stato effettuato con riferimento al numero degli amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011;

Dato atto che:

- ✓ nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 135, della L. 56/2014, anche a seguito della tornata elettorale del 31 maggio u.s. per il rinnovo degli organi di governo del Comune, il numero degli Assessori sono pari a due, rimanendo quindi invariato rispetto al numero di Assessori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;
- ✓ il consiglio comunale di questo Ente, come in precedenza, viene presieduto dal Sindaco;
- ✓ conseguentemente, così come attestato dal Revisore Unico dei Conti in data 09.07.2015, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 135 della L. 56/2014, in rapporto alla legislazione vigente, la spesa connessa con le attività in materia di status degli amministratori rimane invariata;

Ravvisata la propria competenza in merito a quanto stabilito con il presente atto, ai sensi dell'art. 82, comma XI, del D.L.vo N. 267/2000;

Visti:

- ✓ i D.M. 30 dicembre 2014 e 16 marzo 2015 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;
- ✓ il D.M. 13 maggio 2015 che ha stabilito un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015;
- ✓ l'art.163 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Ritenuto provvedere in merito a quanto sopra;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 – comma I – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime legalmente resa

### **DELIBERA**

1) Per le ragioni in narrativa esplicitate, di determinare le indennità di funzione di cui all'art. 82 del D.L.vo N. 267/2000 tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 54, della Legge 23 Dicembre 2005, N. 266, nel seguente modo:

<b>Qualifica</b>	<b>Rideterminazione Indennità (Euro)</b>
SINDACO	€ 1.340,51
VICESINDACO	€ 268,10
ASSESSORI	€ 201,08

2) Di dare atto che per gli Amministratori lavoratori dipendenti che non dovessero chiedere l'aspettativa si erogheranno, con decorrenza dalla data di collocamento in aspettativa, senza alcun ulteriore provvedimento, le indennità di funzione di cui all'art. 82 del D.L.vo N. 267/2000, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 54, della Legge 23 Dicembre 2005, N. 266, nel seguente modo:

<b>Qualifica</b>	<b>Rideterminazione Indennità (Euro)</b>
SINDACO	€ 670,26
VICESINDACO	€ 134,05
ASSESSORI	€ 100,54

3) Di prendere atto che, come da allegati prospetti, l'importo da tenere in considerazione al fine del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui al citato art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, è pari a € 18.746,80;

4) Di dare atto che, salvo diverse interpretazioni delle norme in materia, il tetto massimo di cui sopra non potrà essere superato e pertanto ogni provvedimento che comporti un incremento della relativa spesa dovrà stabilire modalità per rimanere nei limiti di cui al citato art.1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

5) Di autorizzare fin da ora, nel caso il tetto delle spese di cui in premessa dovesse essere

superato, gli uffici competente a riproporzionare le singole voci di spesa in modo da rispettare l'obbligo di invarianza della spesa di cui al citato art.1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

6) Di stabilire che l'attività del Sindaco e degli Assessori dovrà essere programmata e preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti, in maniera tale da garantire il rispetto del tetto massimo relativo all'invarianza della spesa, ai sensi dell'art.1, comma 136, della Legge n. 56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di status degli amministratori locali di cui al Titolo III, Capo IV, del TUEL, come indicate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24.04.2014 (spese di viaggio e spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali – art.85, comma 2, del TUEL);

7) Di dare atto che ai fini della garanzia dell'invarianza della spesa riguardante i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali si procederà con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, al quale dovrà essere allegata specifica attestazione da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi del comma 136 dell'art. 1 della Legge 07 Aprile 2014, N. 56.

**Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000**

Parere tecnico:

data 10/07/2015

( x ) Nulla da rilevare

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. Maddalena Barboni

**Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000**

Parere contabile:

data 10/07/2015

( x ) Nulla da rilevare

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Cristina Lampugnani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Nicola Buonsante

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(3° comma art. 45 Legge 8 giugno 1990 ,n. 142)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione nel medesimo giorno di pubblicazione – ai capigruppo consiliari - ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 07/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca Saragò

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo On Line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. in data \_\_\_\_\_ .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca Saragò

---